

3. La tutela del marchio e l'articolo 517 bis del Codice Penale

Il regolamento n. 2081/92 CEE si occupa della protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari.

L'obiettivo che la comunità si propone con questo Regolamento, è quello di valorizzare la qualità dei prodotti provenienti da determinate zone geografiche, al fine di favorire le popolazioni che in tali zone svolgono la loro attività.

La promozione di certi generi alimentari può comportare conseguenze favorevoli per il mondo rurale, in particolare per le zone periferiche o svantaggiate: infatti è possibile migliorare i redditi dei produttori e conseguentemente favorire la presenza di insediamenti umani nelle stesse zone rurali.

La necessità di registrare alcuni prodotti tramite denominazioni che dispiegano la loro efficacia nei confronti di una ristretta cerchia di produttori, sorge dalla considerazione che, nel corso degli ultimi anni, i consumatori tendono a privilegiare la qualità anziché la quantità.

Secondo il considerando n. 2 del già citato Regolamento Comunitario, affinché il prodotto agricolo o alimentare possa fruire di “accreditamento” presso il consumatore, deve soddisfare una serie di requisiti elencati in un apposito “disciplinare”, e concernenti gli ingredienti impiegati, le modalità di lavorazione, nonché la zona di origine e di produzione; detti requisiti sono indicati in modo tassativo e dettagliato nell’articolo 4 – paragrafo 2 del Regolamento CEE 2081/92 così come modificato dal Regolamento CEE 692/03.

Quando è stata accertata la rispondenza di un prodotto a detti requisiti, sarà possibile iscriverlo nel “Registro delle “denominazioni di origine protette” (DOP) o delle “indicazioni geografiche protette” (IGP)”

Nel primo caso si fa riferimento ad un prodotto agricolo o alimentare proveniente da una determinata zona le cui qualità o caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ai fattori umani o naturali legati all’ambiente stesso, e la cui lavorazione avviene nell’area geografica limitata.

Nel secondo caso invece, la qualità e la reputazione del prodotto agricolo o del genere alimentare lavorato in una

determinata zona geografica, dipendono dallo stesso luogo di origine.

In questo modo tutti i prodotti registrati ricevono una tutela specifica su tutto il territorio comunitario contro ogni usurpazione, imitazione, indicazione o prassi ingannevole che possa indurre il consumatore in errore sulla vera origine del prodotto. L'acquirente pertanto fa sicuro affidamento su un determinato genere avuto riguardo della zona geografica di origine, in quanto la certezza sulla provenienza ricomprende in sé la certezza delle caratteristiche organolettiche del genere stesso.

Il DOP e l'IGP pertanto impediscono che il nome di un prodotto, collegato al luogo in cui è stato originariamente creato, entrando nel linguaggio comune, finisca per perdere il proprio legame con la zona d'origine.

Il Regolamento CEE 2082/92 contempla le AS ossia "Attestazioni di specificità" altrimenti definite STG cioè "Specificità tradizionali garantite". Trattasi di una serie di prodotti anche estranei all'allegato I del Regolamento stesso, come per esempio birra, biscotti, cioccolata o altri generi non propriamente agricoli, i quali possono ottenere questo riconoscimento purchè: a) siano ottenuti utilizzando

materie prime tradizionali, b) abbiano una composizione tradizionale, c) abbiano subito un metodo di produzione e/o trasformazione di tipo tradizionale.

La domanda di riconoscimento può essere inoltrata da un'organizzazione all'uopo autorizzata; in ogni stato membro della Comunità ha sede un organo competente ad accertare che il prodotto soddisfi i requisiti richiesti da un apposito disciplinare contemplato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento 2082/92. In ultimo avrà luogo la pubblicazione del riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Secondo l'articolo 19 dello stesso Regolamento, la Commissione può stabilire un "simbolo comunitario" che può essere apposto nelle etichette, oppure può essere impiegato nella pubblicità e nella presentazione del prodotto.

Allo scopo di consolidare la tutela del marchio anche in ambito penale, il D. Lgs. 507/99 ha introdotto nel Codice Penale l' articolo 517 bis, il quale recita:

“Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o

geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in casi di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.”

Questo articolo ha risolto in radice il problema della prevalenza delle norme penali racchiuse negli articoli 515, 516 e 517 sulle norme di carattere amministrativo che sanzionano pecuniariamente le frodi alimentari concernenti prodotti a denominazione protetta. L'articolo infatti, introducendo una specifica circostanza aggravante, presuppone necessariamente la prevalenza della norma penale violata e dunque l'applicazione della sanzione più severa aumentata fino ad un terzo.